

Piano Sociale di Zona - Ambito Territoriale C2

Convenzione per la gestione associata dei servizi e degli interventi sociali, di cui all'art. 10, comma 2, lettera b), della L.R. 11/07 e ss.mm.ii. Art. 30 T.U.E.L. - D.lgs. 267/00 e ss.mm.ii.

Meduna

[Signature]

[Signature]

Sommario

SOMMARIO

PREMESSO

VISTO

CONSIDERATO

PARTE PRIMA - PREMESSA, OGGETTO, FINALITÀ, OBIETTIVI, DURATA

ART. 1 - PREMESSA

ART. 2 - OGGETTO

ART. 3 - FINALITÀ

ART. 4 - OBIETTIVI

ART. 5 - DURATA

PARTE SECONDA - ENTE CAPOFILA, FUNZIONI

ART. 6 - ENTE CAPOFILA

ART. 7 - FUNZIONI DELL'ENTE CAPOFILA

PARTE TERZA - COORDINAMENTO ISTITUZIONALE, FUNZIONI
SOCIALE DI ZONA

ART. 10 - UFFICIO DI PIANO DI ZONA E UFFICI SERVIZI SOCIALI DEL PIANO SOCIALE DI
ZONA PRESSO I COMUNI
ASSOCIATI (UU.SS.SS.)

ART. 11 - FUNZIONI DELL'UFFICIO DI PIANO DI ZONA E DEGLI UU.SS.SS.

ART. 12 - RESPONSABILE DEL PIANO SOCIALE DI ZONA

PARTE QUINTA - IMPEGNI DEGLI ENTI ASSOCIATI, INTEGR AZIONE SOCIO-
SANITARIA,
RAPPORTI FINANZIARI, DEFINIZIONE DELLA FORMA GIURIDICA DELL'ENTE
D'AMBITO
TERRITORIALE

ART. 13 - IMPEGNI DEGLI ENTI ASSOCIATI E LORO FORME DI CONSULTAZIONE -
OBBLIGHI E GARANZIE

ART. 14 - INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA.

(F.U.A.)

ART. 16 - DEFINIZIONE DELLA FORMA GIURIDICA DELL'ENTE D'AMBITO TERRITORIALE

PARTE SESTA - RECESSO, COLLEGIO DI VIGILANZA, AZIONI AMMISSIBILI IN VIA
GIURISDIZIONALE, MODIFICHE, APPROVAZIONE E PUBBLICITÀ, EFFICACIA,
ESENZIONE DEL

BOLLO, REGISTRAZIONE, NORMA DI RINVIO E NORME FINALI

ART. 17 - RECESSO

ART. 18 - COLLEGIO DI VIGILANZA

ART. 19 - AZIONI AMMISSIBILI IN VIA GIURISDIZIONALE

ART. 20 - MODIFICHE

ART. 21 - APPROVAZIONE E PUBBLICITÀ

ART. 22 - EFFICACIA

ART. 23 - ESENZIONE DEL BOLLO

ART. 24 - REGISTRAZIONE

ART. 25 - NORMA DI RINVIO

ART. 26 - NORME FINALI

rie

L'anno 2017, il giorno 20 del mese di Aprile, presso la sede del Comune di Santa Maria a Vico, ubicata in Santa Maria a Vico, Via Appia Antica 365, sono intervenuti i Sindaci dei Comuni di Santa Maria a Vico, Maddaloni, San Felice a Cancellò, Arienzo, Cervino, Valle di Maddaloni, in nome, per conto e nell'interesse degli Enti che rappresentano.

Premesso

- che la L.R. 11/07 e ss.mm.ii. individua "Il piano di Zona di ambito" come lo strumento di programmazione e di realizzazione locale del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- che le Regioni sono istituzionalmente preposte ad indicare gli "obiettivi generali della programmazione economico sociale e territoriale e su questa base a ripartire le risorse destinate al finanziamento del programma di investimenti degli enti locali";
- che ai Comuni spettano tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precisamente nei settori organici dei servizi alla persona ed alla comunità, così come previsto dall'art. 13, c. 1, del D.lgs. 267/00 e ss.mm.ii.;
- che alle Regioni spettano altresì tutte le funzioni amministrative indicate dalla L.R. 11/07 e 3 ss.mm.ii.; che alle Province spettano altresì tutte le funzioni amministrative indicate dalla L.R. 11/07 e ss.mm.ii.;
- che ai Comuni spettano altresì tutte le funzioni amministrative indicate dalla L.R. 11/07 e ss.mm.ii.;
- che l'art. 1 del D.lgs. 502/92, così come sostituito dall'art. 1 del D.lgs. 229/99, stabilisce che "la tutela della salute come diritto fondamentale dell'individuo ed interesse della collettività è garantita, nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana, attraverso il Servizio Sanitario Nazionale, quale complesso delle funzioni e delle attività assistenziali dei Servizi sanitari regionali e delle altre funzioni e attività svolte dagli enti ed istituzioni di rilievo nazionale, nell'ambito dei conferimenti previsti dal D.lgs. 112/98, nonché delle funzioni conservate allo Stato dal medesimo decreto";
- che le Regioni, attraverso le AA.SS.LL., assicurano i livelli essenziali di assistenza di cui all'art. 1 del D.lgs. 502/92, così come sostituito dall'art. 1 del D.lgs. 229/99 e come declinate dal D.P.C.M. del 29.11.01;
- che le AA.SS.LL., ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 502/92, sostituito dall'art. 3 del D.lgs. 229/99, in funzione del perseguimento dei loro fini istituzionali, sono costituite in aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale; la loro organizzazione e funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato;
- che, in merito alla possibilità di sottoscrivere accordi tra gli EE.LL., la normativa vigente che disciplina, in via generale, la possibilità di accordo tra soggetti diversi, all'interno della pubblica amministrazione, trova un chiaro riferimento nell'art. 15 della L. 241/90 e ss.mm.ii., la quale stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività d'interesse comune;
- che la disciplina generale della L. 241/90 e ss.mm.ii., pertanto, può concretamente essere implementata, da EE.LL. e AA.SS.LL., attraverso l'applicazione dell'art. 34 del D.lgs. 267/00 e ss.mm.ii., che prevede la conclusione di accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione l'azione integrata e coordinata di Comuni, Province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento;

Handwritten signature

Handwritten signature

- che gli EE.LL. possono stipulare, inoltre, Convenzioni ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 267/00 e ss.mm.ii., garantendo una disciplina maggiormente puntuale e analitica delle attività istituzionali convenzionate;
- che le Regioni, allo scopo di garantire il costante adeguamento alle esigenze delle comunità locali, programmano gli interventi sociali secondo le indicazioni di cui all'art. 3, cc. 2 e 5, del D.lgs. 112/98, promuovendo, nell'ambito delle rispettive competenze, modalità di collaborazione e azioni coordinate con gli EE.LL., adottando strumenti e procedure di raccordo e di concertazione, anche permanenti, per dare luogo a forme di cooperazione
- che le Province concorrono alla programmazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali per i compiti previsti dall'art. 19 del D.lgs. 267/00 e ss.mm.ii., nonché dall'art. 132 del D.lgs. 112/98, secondo le modalità definite dalle Regioni;
- che i Comuni concorrono alla programmazione regionale e sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale, esercitate adottando sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini, secondo le modalità stabilite dal D.lgs. 267/00 e ss.mm.ii.;
- che la Regione Campania, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 112/98, ha determinato, ai sensi della L.R. 11/07 e ss.mm.ii., tramite le forme di concertazione con gli EE.LL. interessati, gli Ambiti Territoriali, le modalità e gli strumenti per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali a rete, prevedendo incentivi a favore dell'esercizio associato delle funzioni sociali in ambiti territoriali coincidenti con i Distretti Sanitari già operanti per le prestazioni sanitarie.
- che la Regione Campania, secondo la L.R. 11/07 e ss.mm.ii., esercita con il concorso degli EE.LL. e delle formazioni sociali le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento degli interventi sociali e ne disciplina l'integrazione con gli interventi in materia di sanità, istruzione, cultura e lavoro, nonché con le attività di valorizzazione e sviluppo del territorio e con quelle rivolte a garantire la sicurezza dei cittadini.

Visto

- l'art. 131 del D.lgs. 112/98, che conferisce alle Regioni ed agli EE.LL. tutte le funzioni e i compiti amministrativi in materia di Servizi Sociali;
- la L.R. 11/07 e ss.mm.ii., la quale dispone che i Comuni associati negli Ambiti Territoriali, a tutela dei diritti della popolazione, d'intesa con le AA.SS.LL., provvedono, nell'ambito delle risorse disponibili, per gli interventi sociali e socio-sanitari, secondo le indicazioni del piano sociale regionale, a definire il Piano di Zona;
- la L.R. 11/07 e ss.mm.ii., la quale prevede che il Piano di Zona di Ambito Territoriale è adottato con cadenza triennale, nel rispetto del Piano Sociale Regionale, attraverso, almeno, accordo di programma sottoscritto dai Comuni Associati in Ambiti Territoriali e dalla Provincia e sottoscritto in materia di integrazione sociosanitaria, dalla A.S.L. di riferimento;
- la D.G.R.C. 2006/04, il Decreto del Commissario ad Acta per la Prosecuzione del Piano di Rientro del Settore Sanitario 6/10, le Linee Guida sul sistema dei servizi domiciliari, approvate con D.G.R.C. 41/11, i Decreti Regionali 77/11 e 81/11, la D.G.R.C. 50/12, il Decreto Attuativo Regionale 285/12, le Circolari Regionali prott. 0572949/12 e 0614434/12, e successive modifiche ed integrazioni che regolamentano il processo di Integrazione Socio-sanitaria;
- l'art. 30 del D.lgs. 267/00 e ss.mm.ii.;

Considerato

- che l'esercizio in forma associata di funzioni amministrative inerenti le politiche socio-sanitarie rappresenta una valida soluzione, soprattutto per gli Enti di piccole e medie dimensioni, in quanto assicura una migliore qualità dei Servizi e si, una gestione uniforme sull'intero territorio interessato ed un contenimento dei costi relativi, attraverso l'implementazione di economie di scala e l'accesso a finanziamenti riservati agli Enti d'Ambito;

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

- che per la gestione in forma associata del Piano Sociale di Zona si è reso necessario il ricorso agli istituti di legge che consentono sia l'accesso a fonti specifiche di finanziamento, sia il ricorso a strumenti normativi di maggiore garanzia degli accordi raggiunti;
- che ai fini dello svolgimento in forma associata di funzioni e servizi è possibile procedere alla stipula di apposita convenzione, ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 267/00, che prevede, testualmente:

"1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, (...) possono stipulare tra loro apposite convenzioni. 2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. (...)

4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti."

che con apposito atto la Regione Campania approva le indicazioni operative per la presentazione dei Piani di Zona triennali in applicazione del Piano Sociale Regionale;

Vista la delibera di Coordinamento Istituzionale n. 1 del 13.04.2017;

Tutto ciò premesso, visto e considerato, tra gli Enti intervenuti, come sopra rappresentati, si conviene e si stipula la seguente convenzione, ai sensi dell'art. 30, D.lgs. 267/00 e ss.mm.ii..

Parte Prima – Premessa, Oggetto, Finalità, Obiettivi, Durata

Art. 1 – Premessa

La premessa è parte integrante della presente Convenzione.

Art. 2 - Oggetto

La presente Convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 30, D.lgs. 267/00 e ss.mm.ii., ha per oggetto l'esercizio coordinato delle funzioni amministrative per la gestione in forma associata dei Servizi e di ogni procedimento necessario per l'implementazione del Piano Sociale di Zona, nonché la definizione dei reciproci rapporti che si instaurano tra gli Enti Associati, sottoscrittori della presente Convenzione.

La predetta forma associativa è prescelta dagli Enti convenzionati al solo fine di consentire l'approvazione della prima annualità del PSR 2016/2018, nelle more dell'adozione da parte del Comune di Maddaloni della delibera di Consiglio Comunale di adesione al Consorzio, quale forma associativa prescelta all'unanimità da tutti i Comuni in sede di Coordinamento Istituzionale, già nell'anno 2016.

Con la presente Convenzione, gli Enti Associati danno, altresì, mandato all'Ufficio di Piano di Zona per l'elaborazione di progettualità finalizzate all'accesso ai finanziamenti locali, della Provincia, regionali, statali, comunitari o resi disponibili da altre istituzioni ovvero dal mercato, purché coerenti con le finalità complessive del Piano Sociale di Zona.

A tal fine gli Enti Associati, tutti o in parte, si impegnano a procedere a formalizzare la partnership secondo le modalità previste dal singolo finanziamento.

Handwritten signatures and initials, including a large signature that appears to be 'C. C. C.' and other illegible marks.

Art. 3 - Finalità

La presente Convenzione ha come finalità la gestione associata dei Servizi, nonché di tutti i procedimenti correlati, previsti dal Piano Sociale di Zona.

Nell'ambito della gestione associata, in particolare, si persegue la finalità di:

- incrementare la qualità degli interventi in favore dei destinatari;
- favorire la partecipazione dei destinatari dei Servizi alla programmazione e alla valutazione delle prestazioni;
- regolare la partecipazione alla spesa dei destinatari dei Servizi;
- garantire la partecipazione dei soggetti di cui alla L.R. 11/07 e ss.mm.ii., a tutte le fasi di implementazione del Piano Sociale di Zona;
- attivare le procedure necessarie per realizzare compiutamente la semplificazione dei procedimenti amministrativi, necessari per la piena realizzazione delle attività programmate;
- realizzare, di concerto con la A.S.L., la piena integrazione tra i Servizi del Piano Sociale di Zona ed i Servizi Sociali e Sanitari della A.S.L., secondo le modalità definite negli specifici accordi allegati al Piano Sociale di Zona;
- consolidare, a livello amministrativo, la gestione associata delle funzioni inerenti i Servizi Sociali, i Servizi Socio-Sanitari ed i Servizi Educativi di competenza degli Enti Associati;
- rinnovare gli impegni già assunti dagli Enti Associati, al fine di confermarne la validità e consolidarne gli effetti.

Art. 4 - Obiettivi

La gestione associata del Piano Sociale di Zona è orientata a conseguire i seguenti obiettivi:

- favorire la formazione di sistemi locali di intervento fondati su servizi e prestazioni complementari e flessibili, stimolando in particolare le risorse locali di solidarietà – principio di sussidiarietà - e di auto e mutuo aiuto;
- qualificare la spesa sociale, attivando risorse, anche finanziarie, derivate dalle forme di concertazione e di programmazione d'Ambito Territoriale;
- prevedere iniziative di formazione e di aggiornamento degli operatori, finalizzate a realizzare programmi di sviluppo dei servizi e dell'impresa sociale;
- implementare gli atti amministrativi necessari per garantire la gestione unitaria e uniforme, sull'intero territorio d'Ambito Territoriale.

Art. 5 - Durata

La durata della Convenzione è stabilita in anni tre, decorrenti dalla data della sottoscrizione della stessa, ovvero e comunque per il periodo stabilito dagli Enti sovra ordinati, se diverso, fermo restando l'impegno degli Enti aderenti a trasformare la forma associativa in Consorzio entro il 31.12.2017.

La convenzione è rinnovata, di triennio in triennio, salvo che uno o più Enti Associati non decidano di porre in essere le procedure di modifica o di recesso, previste dal presente atto, al fine di garantire gli impegni assunti con la presente Convenzione, ovvero che la normativa nazionale e/o regionale definisca successivi obblighi, per i quali si renda necessario stipulare un nuovo accordo.

La convenzione è sciolta di diritto in caso di trasformazione della forma associativa in Consorzio.

Parte Seconda – Ente capofila, funzioni



Art. 6 – Ente capofila

Gli Enti Associati individuano il Comune di Maddaloni quale Ente con funzione di Capofila per la gestione del Piano Sociale di Zona, attribuendogli, a tal fine, responsabilità amministrative e risorse economiche.

Il Sindaco dell'Ente Capofila, o suo delegato, assume la rappresentanza legale del Piano Sociale di Zona nei rapporti con i terzi ed in giudizio.

Al fine di assicurare il tempestivo adempimento delle competenze istituzionali imputate all'Ambito Territoriale, gli Enti Associati delegano il Comune Capofila alla formalizzazione di ogni atto amministrativo necessario alla gestione del Piano Sociale di Zona, che sia stato preventivamente approvato in sede di Coordinamento Istituzionale, con particolare riferimento agli atti fondamentali previsti dalla normativa vigente che disciplina i Piani di Zona, in primis la "Convenzione per la gestione dei servizi e degli interventi sociali, di cui all'art. 10, comma 2, lettera b) della L.R. 11/07 e ss.mm.ii."

Art. 7 – Funzioni dell'Ente Capofila

L'Ente Capofila svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

- rappresentanza giuridica dell'Ambito Territoriale; gestione dei procedimenti amministrativi;
- gestione del Fondo Unico d'Ambito in regime di Tesoreria Unica d'Ambito;
- gestione di tutte le risorse trasferite dagli Enti Associati;
- gestione di tutte le risorse cui accede l'Ambito Territoriale per il raggiungimento delle sue finalità;
- rendiconto delle attività di gestione;
- valutazione della attività di gestione;
- rappresentanza e comunicazione esterna dell'Ambito Territoriale.

Parte Terza – Coordinamento Istituzionale, funzioni

Art. 8 – Coordinamento Istituzionale

Le funzioni di indirizzo politico, programmatico, nonché di controllo dei risultati, relativamente al Piano Sociale di Zona e al P.A.T., per quest'ultimo relativamente alle sole competenze previste dalla normativa vigente, sono riservate al Coordinamento Istituzionale.


Il Coordinamento Istituzionale ha sede presso l'Ufficio di Piano di Zona, ubicato presso l'Ente Capofila.

Il Coordinamento Istituzionale è formato dai Sindaci dei Comuni Associati, dal Presidente della Provincia di Caserta e dal Direttore Generale dell'A.S.L., ovvero da loro delegati.

Alle riunioni del Coordinamento Istituzionale prendono parte, senza diritto di voto, il Coordinatore e l'Istruttore direttivo referente amministrativo contabile, entrambi con funzioni di segreteria tecnica.

Il Coordinamento Istituzionale è convocato e presieduto dal Sindaco dell'Ente Capofila, ovvero da suo delegato, il quale assume la denominazione di "Presidente del Coordinamento Istituzionale dell'Ambito C2" in tutte le comunicazioni esterne ed interne all'Ambito Territoriale.

Il Coordinamento Istituzionale si riunisce su convocazione del "Presidente", ovvero su richiesta scritta di almeno 1/3 dei suoi componenti e, comunque, almeno una volta a bimestre.



In caso di assenza del "Presidente", le riunioni del Coordinamento Istituzionale sono presiedute dal componente più anziano, individuato tra i membri presenti.

Le convocazioni delle riunioni del Coordinamento Istituzionale, contenenti l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora, eventuali documenti da discutere, sono inviate a mezzo posta elettronica, con preavviso di almeno sette giorni. In caso di urgenza motivata, la convocazione può essere effettuata ad horas.

Le riunioni del Coordinamento Istituzionale sono valide se risultano presenti almeno la metà più uno dei componenti che rappresentano i Comuni.

Le decisioni del Coordinamento Istituzionale sono valide se assunte con voto concorde almeno della metà più uno dei componenti che rappresentano i Comuni, ad eccezione delle decisioni in materia di integrazione socio sanitaria cui concorre anche il rappresentante dell'A.S.L..

Il Segretario è individuato nel Segretario generale del Comune capofila. In mancanza nell'Istruttore direttivo referente amministrativo contabile. In caso di assenza di questi, il "Presidente" provvede ad affidare tale compito ad un altro componente dell'Ufficio di Piano di Zona.

Il processo verbale relativo alle riunioni del Coordinamento Istituzionale è redatto dal Segretario, sottoscritto dai presenti e trasmesso a tutti i portatori di interesse dell'Ambito Territoriale a mezzo posta elettronica e/o sito istituzionale. Gli atti relativi al Coordinamento Istituzionale sono custoditi presso l'Ufficio di Piano di Zona.


Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si rimanda a specifico regolamento da approvarsi in Coordinamento Istituzionale.

Art. 9 – Funzioni del Coordinamento Istituzionale

Il Coordinamento Istituzionale svolge le funzioni di cui all'art. 11, comma 3, della L.R. 11/07 ss.mm.ii. con specifico riferimento alle lettere a), b), c), d), e), f), g).

Il Coordinamento Istituzionale, in particolare, svolge le seguenti funzioni:

- predisposizione degli indirizzi, di natura politica, per la pianificazione, la programmazione, il coordinamento, finalizzati alla definizione delle linee guida territoriali per la realizzazione del Piano Sociale di Zona e del P.A.T., per quest'ultimo relativamente alle sole competenze previste dalla normativa vigente;
- proposizione, agli Enti Associati, della quota di compartecipazione finanziaria che ciascun Ente impegna sul proprio bilancio, finalizzata alla realizzazione del Piano Sociale di Zona e del P.A.T., relativamente alle competenze previste dalla normativa vigente;
- indicazione e valutazione complessiva sui risultati del Piano Sociale di Zona;
- indicazione circa la programmazione delle risorse umane distaccate al Piano Sociale di Zona dagli Enti Associati, sulla base di criteri di professionalità e competenza;
- valutazione, anche su segnalazione dell'Ufficio di Piano di Zona, dell'opportunità di affidamento di incarichi e/o di assunzione di personale e/o di esternalizzazione dei Servizi, nelle forme e nei limiti stabiliti dalla legge, con la garanzia di ogni forma possibile di rispetto della c.d. "clausola sociale" in materia di contratti collettivi di lavoro, per le attività necessarie all'implementazione del Piano Sociale di Zona;
- promozione e valutazione dell'adesione di altri Enti alla presente Convenzione;
- definizione delle modalità di partecipazione dei soggetti, portatori d'interesse, previsti dalla L.R. 11/07 e ss.mm.ii.;
- promozione, definizione e approvazione degli accordi interistituzionali e/o territoriali necessari per assicurare il coordinamento, l'unitarietà del sistema di interventi e servizi sociali, l'integrazione socio sanitaria, l'integrazione con le politiche formative e del lavoro, anche attraverso la stipula di protocolli e accordi formali, previsti dalla normativa vigente, con le altre Agenzie Sociali, Educative e Sanitarie Territoriali;



- adozione di ogni atto di indirizzo teso ad assicurare e garantire la piena implementazione del Piano Sociale di Zona e del P.A.T., relativamente alle competenze previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento all'approvazione del P. A.T. per la parte relativa all'integrazione socio-sanitaria;

Il Coordinamento Istituzionale, nella definizione della composizione dell'Ufficio di Piano di Zona, deve dare priorità al personale interno del Comune Capofila o al personale distaccato dagli altri Comuni dell'Ambito Territoriale. Qualora tra i Comuni dell'Ambito Territoriale, non fossero rinvenibili tutte le professionalità necessarie a dotare l'Ufficio di Piano di Zona, si ricorrerà a personale esterno nei limiti stabiliti dalle normative nazionali e regionali vigenti.

Parte Quarta - Ufficio di Piano di Zona e UU.SS.SS., funzioni, Responsabile del Piano Sociale di Zona

Art. 10 - Ufficio di Piano di Zona e Uffici Servizi Sociali del Piano Sociale di Zona presso i Comuni Associati (UU.SS.SS.)

Ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 267/00, con la presente si istituisce l'"Ufficio Comune" denominato Ufficio di Piano di Zona, a cui si affida l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli Enti partecipanti alla Convenzione.

L'Ufficio di Piano di Zona e gli UU.SS.SS. si configurano come la struttura tecnico-operativa permanente degli Enti Associati dell'Ambito Territoriale, e ne garantiscono la continuità, l'unitarietà e l'omogeneità.

L'Ufficio di Piano di Zona ha sede presso l'Ente Capofila.

L'Ufficio di Piano di Zona dovrà essere composto, su indicazione del Coordinamento Istituzionale, prioritariamente da personale interno del Comune Capofila o da personale distaccato dagli altri Comuni dell'Ambito Territoriale. Qualora tra i Comuni dell'Ambito Territoriale, non fossero rinvenibili tutte le professionalità necessarie a dotare l'Ufficio di Piano di Zona, si ricorrerà a personale esterno nei limiti stabiliti dalle normative nazionali e regionali vigenti. In particolare, l'Ufficio di Piano di Zona è costituito dalle unità di personale e dalle risorse strumentali previste dal Piano Sociale di Zona.

Gli UU.SS.SS. hanno sede presso ciascun Comune Associato.


Gli UU.SS.SS. sono costituiti dalle unità di personale e dalle risorse strumentali messe a disposizione da ciascun Comune Associato, nel rispetto degli standard minimi stabiliti dalla L.R. 11/07 e ss.mm.ii..

Le unità di personale riferite alla figura professionale dell'Assistente Sociale, nel rapporto minimo operatore/utente di 1/10.000 (cfr. L.R. 11/07 e ss.mm.ii.), sono funzionalmente distaccate all'Ufficio di Piano di Zona, al fine di consentire la gestione Associata nel rispetto dell'unicità del procedimento amministrativo di cui alla L. 241/00 e ss.mm.ii..

Art. 11 - Funzioni dell'Ufficio di Piano di Zona e degli UU.SS.SS..

L'Ufficio di Piano di Zona e gli UU.SS.SS. sono garanti dei principi fondamentali dell'azione amministrativa:

- efficienza ed efficacia;



- copertura finanziaria e patrimoniale;
- responsabilità ed unicità dell'amministrazione;
- autonomia organizzativa e regolamentare degli EE.LL..

Gli stessi sono, peraltro, responsabili dell'integrazione dei procedimenti previsti dalla L.R. 11/07 e ss.mm.ii. con la prassi amministrativa degli Enti Associati, attraverso le forme di concertazione previste dalla normativa vigente da condividere con i Responsabili del Settore/Area Servizi Sociali presso gli Enti Associati, assicurando interventi coerenti con i principi di sussidiarietà, cooperazione, omogeneità, gestione uniforme ed unitaria dell'Ambito Territoriale, concertazione, co-programmazione e co-progettazione con tutti i soggetti attivi del territorio; flessibilità degli interventi, innovatività delle azioni.

Le principali funzioni svolte dai componenti dell'Ufficio di Piano di Zona e degli UU.SS.SS. sono:

- realizzazione di tutti gli atti di gestione amministrativa necessari all'implementazione del Piano Sociale di Zona;
- realizzazione dei procedimenti previsti dagli atti allegati al Piano Sociale di Zona;
- redazione del Rapporto Annuale sul Sistema Integrato dei Servizi Sociali e Socio Sanitari Locali, ai sensi della L.R. 11/07 e ss.mm.ii, entro il 15 febbraio di ogni anno;
- redazione del monitoraggio sullo stato di attuazione del Piano Sociale di Zona, al 15 ottobre di ogni anno, in relazione alla programmazione delle risorse previste per il medesimo anno, al fine di consentire eventuali interventi di adeguamento delle stesse;
- redazione del rendiconto relativo alla gestione del Fondo Unico d'Ambito (F.U.A.), entro il 31 marzo di ogni anno;
- supporto tecnico agli Enti Associati, limitatamente all'implementazione del Piano Sociale di Zona;
- realizzazione dei Servizi previsti dal Piano Sociale di Zona;
- realizzazione delle azioni di sistema previste dal Piano Sociale di Zona (processo di valutazione, controllo di gestione con rendiconto finanziario/scientifico, intese istituzionali e territoriali, ...);
- predisposizione dei piani d'intervento individualizzati, riabilitazione e reinserimento, a cura delle specifiche équipe previste dal Piano Sociale di Zona, con particolare riferimento all'Integrazione Socio-sanitaria, in sinergia con le Agenzie Socio-Sanitarie-Educative Territoriali;
- coordinamento tecnico, e predisposizione dei relativi atti, delle sinergie attivate con tutti i Soggetti, pubblici e privati, dell'Ambito Territoriale e della più complessiva rete sociale, con particolare riguardo per gli organi periferici delle amministrazioni statali;
- predisposizione di proposte tecniche, al Coordinamento Istituzionale, per il miglioramento continuo della qualità e il potenziamento degli interventi e delle azioni previste dal Piano Sociale di Zona;
- intercettazione delle altre fonti di finanziamento, in particolare quelle europee, per l'incremento dei Servizi e degli Interventi sociali territoriali, nei limiti della dotazione dell'Ufficio di Piano di Zona.

I componenti dell'Ufficio di Piano di Zona e degli UU.SS.SS. sono definiti nell'organigramma del Piano Sociale di Zona, strutturato in Aree funzionali, a cui è associato il relativo funzionigramma.

L'Ufficio di Piano di Zona può avvalersi di personale esterno per l'esecuzione dei compiti ad esso affidati, individuato, previo parere positivo del Coordinamento Istituzionale, nei modi e nelle forme previste dalla legge e nei limiti delle risorse del Fondo Unico d'Ambito.

Art. 12 - Responsabile del Piano Sociale di Zona

Alla Direzione del Piano Sociale di Zona è preposto un Dirigente o un Funzionario (cat. D), inquadrato o comandaio nei ruoli del Comune Capofila, il quale assume la denominazione di "Coordinatore dell'Ufficio di Piano di Zona" in tutte le comunicazioni esterne ed interne all'Ambito Territoriale.

L'incarico di direzione del Piano Sociale di Zona è conferito dall'Ente Capofila, su decisione motivata del Coordinamento Istituzionale, in base alle disposizioni di cui al D.lgs. 267/00 e ss.mm.ii., compatibilmente con l'organizzazione dell'Ente Capofila, in quanto applicabili alla gestione associata del Piano Sociale di Zona regolata dalla presente Convenzione ai sensi dell'art. 30, D.lgs. 267/00 e ss.mm.ii. che prevede espressamente la "costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo".

Gli oneri derivanti dall'attribuzione della responsabilità del Piano Sociale di Zona al "Coordinatore" sono regolati dal Regolamento per il Personale, allegato al Piano Sociale di Zona, la loro commisurazione deve tenere conto del centro di costo e di responsabilità gestito, i cui riferimenti sono contenuti nel Piano Sociale di Zona, relativamente al piano finanziario, alle Aree e agli Uffici gestiti, al numero e alla qualifica delle risorse umane coordinate, al numero e alla tipologia dei procedimenti amministrativi gestiti, alla criticità delle situazioni soggettive oggetto delle prestazioni erogate, alla complessità della gestione sovra-comunale di funzioni d'Ambito Territoriale.

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano di Zona può essere in ogni momento revocato dall'incarico con provvedimento del Coordinamento Istituzionale, adottato a maggioranza qualificata, per motivate ragioni o per inadempimento alle direttive del Coordinamento stesso e in ogni caso di grave pregiudizio alla funzione dell'Ufficio di Piano di Zona.

Il "Coordinatore", in qualità di responsabile del Piano Sociale di Zona, svolge il suo operato conformandosi a quanto previsto dall'art. 107 del D.lgs. 267/00 e ss.mm.ii., per la piena realizzazione delle finalità, degli obiettivi e delle funzioni definite dalla presente Convenzione.


Parte Quinta - Impegni degli Enti Associati, Integrazione Socio-sanitaria, Rapporti finanziari, Definizione della forma giuridica dell'Ente d'Ambito Territoriale

Art. 13 - Impegni degli Enti Associati e loro forme di consultazione - obblighi e garanzie - centrale di committenza

Tutti gli Enti Associati si impegnano, prioritariamente, al rispetto del "principio di leale collaborazione", dando attuazione alla presente Convenzione con spirito di leale collaborazione tesa al raggiungimento degli obiettivi attraverso una costruttiva ricerca dell'interesse pubblico generale, che conduca a soluzioni che realizzino il necessario bilanciamento degli interessi coinvolti.

Gli Enti Associati si impegnano, compatibilmente alle effettive competenze, esigenze e disponibilità di ogni singolo Ente Associato, sia strutturali, sia finanziarie:

alla presenza agli incontri sistematici e periodici di consultazione degli Enti contraenti la presente Convenzione (incontri del Coordinamento Istituzionale, équipe dell'Ufficio di Piano di Zona, incontri del Tavolo di Concertazione per l'Inclusione Sociale, conferenze dei servizi, UU.VV.II. ed



EE.VV.MM. - Unità di Valutazione Integrate e Equipe di Valutazione Multidimensionali previste dal Piano Sociale di Zona -, ecc.);

ad attivare e organizzare la propria struttura interna, anche per i Settori/Aree diversi dai Servizi Sociali, affinché supportino il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi, nonché l'espletamento delle funzioni previste dalla presente Convenzione; a tal fine i Comuni Associati,

ove non già definito da accordi specifici, istituiscono la centrale di committenza, ai sensi della vigente normativa in materia, per l'espletamento delle gare relative alle attività del Piano Sociale di Zona, individuando quale soggetto giuridico in cui è incardinata la centrale di committenza il Comune Capofila dell'Ambito Territoriale, Comune di Maddaloni;

ad assicurare l'unitarietà e l'omogeneità delle caratteristiche organizzative e funzionali del Piano Sociale di Zona, con particolare riferimento alla garanzia di unità di personale, scdi, strumenti e materiali per il funzionamento degli UU.SS.SS.; per quanto riguarda le sedi, gli strumenti e i materiali per il funzionamento degli UU.SS.SS. si precisa che gli stessi sono assegnati figurativamente all'Ambito Territoriale;

all'adeguamento dei propri atti amministrativi a quanto disposto dalla presente Convenzione, con particolare riferimento agli atti regolamentari e disciplinari allegati al Piano Sociale di Zona;

a garantire l'effettiva disponibilità, nei rispettivi bilanci, delle risorse necessarie a far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto e dettagliati nel Piano Sociale di Zona, prevedendo la spesa su base pluriennale, ai sensi del D.lgs. 267/00, così da consentire gestioni stabili delle prestazioni che assicurino continuità alla relazione tra gli operatori sociali ed i cittadini/utenti; a tal fine gli Enti si obbligano a versare le quote di compartecipazione pregresse dovute al Comune di Santa Maria a Vico entro il 30 giugno 2017, con priorità rispetto alle quote di compartecipazione derivanti dalla presente Convenzione.

a ridurre le differenze di spesa sociale per abitante;

a provvedere alla formazione e all'aggiornamento del personale distaccato al Piano Sociale di Zona;


a considerare l'opportunità di accogliere eventuali proposte del Coordinamento Istituzionale circa l'integrazione delle risorse trasferite al Fondo Unico d'Ambito, in relazione a modifiche della programmazione, dello stanziamento di risorse statali, regionali e provinciali;

a favorire e promuovere il processo di concertazione con i soggetti, portatori d'interesse, di cui alla L.R. 11/07 e ss.mm.ii.;

ad adottare procedimenti di accesso ed erogazione delle prestazioni (graduatoria, frequenza, quantità e qualità delle prestazioni) tali da garantire percorsi agevolati e preferenziali per le persone minori di età collocate presso strutture residenziali ed in affidamento familiare;

a costituire banche dati comuni, configurandosi quali con-titolari nella loro gestione (quindi non terzi rispetto ai flussi informativi), ai sensi del D.lgs. 196/03 e ss.mm.ii.;

ad adottare ogni mezzo idoneo per la promozione e la diffusione delle attività del Piano Sociale di Zona e del P.A.T., ai sensi della L. 150/00 o ss.mm.ii.;



a rispettare gli atti di regolamentazione e disciplina della gestione dei Servizi, allegati al Piano di Zona, con particolare riferimento alla gestione delle risorse finanziarie, all'organizzazione e gestione unitaria delle procedure di affidamento e selezione dei soggetti erogatori, al monitoraggio e alla valutazione della qualità delle prestazioni erogate, all'organizzazione dei flussi procedurali ed informativi tra Ufficio di Piano di Zona, UU.SS.SS., singoli Enti Associati, Enti Sovra ordinati ed Enti Terzi, all'accesso alle prestazioni da parte degli utenti;

a realizzare i Servizi per l'implementazione dei Livelli Essenziali Sociali e dei Livelli Essenziali di Assistenza (L.E.A.) - questi ultimi per la sola parte relativa alle prestazioni sociosanitarie - così come indicati dallo Stato e dalla Regione Campania;

a non gestire individualmente servizi in concorrenza con quelli previsti dal Piano Sociale di Zona, che possono, invece, essere potenziati con fondi comunali riservati (cfr. FCr indicati nel Piano Sociale di Zona) a beneficio dei cittadini dei singoli Enti Associati;

a garantire il raggiungimento degli obiettivi di qualità attraverso gli strumenti prescritti dalla L.R. 11/07 e ss.mm.ii., delegando all'Ufficio di Piano di Zona le funzioni relative all'autorizzazione, all'accreditamento e alla vigilanza delle strutture e dei soggetti che provvedono alla gestione e all'offerta del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali;

Nella determinazione degli impegni che vengono assunti con la presente Convenzione, per gli effetti che da essi derivano per il cittadino/utente, sono individuati due livelli di responsabilità:

il primo livello, di carattere politico/istituzionale, è identificato per la parte sociale nel Sindaco del Comune di residenza del cittadino/utente;

il secondo livello, di carattere gestionale/organizzativo, è identificato per la parte sociale nel responsabile dell'Ufficio di Piano di Zona, ovvero nell'operatore responsabile del procedimento di presa in carico dei singoli cittadini/utenti.

Art. 14 - Integrazione Socio-Sanitaria

L'integrazione Socio sanitaria è realizzata secondo quanto definito dallo specifico Accordo di Programma, che gli stessi Enti Associati sottoscrittori della presente Convenzione formalizzano con l'A.S.L., oltreché dagli altri accordi allegati al Piano Sociale di Zona.

Gli Enti Associati delegano l'Ufficio di Piano di Zona e gli UU.SS.SS. a rappresentarli e ad impegnarli, sotto il profilo amministrativo e finanziario, nelle sedi istituzionali previste dalla vigente normativa in materia di prestazioni Socio-sanitarie, entro i limiti definiti dalla stessa normativa, salvo la possibilità di garantire la presenza dei funzionari comunali responsabili per eventuali verifiche ed assunzioni di spesa eccedenti il budget previsto per il centro di costo relativo alle prestazioni socio sanitarie.

Art. 15 - Rapporti finanziari - compartecipazione comunale - funzionamento del Fondo Unico d'Ambito (F.U.A.)

I rapporti finanziari tra gli Enti Associati sono regolati da specifico Regolamento ai sensi dell'art. 10, comma 2 Lett. e) punto 3) L.R. 11/2007 e dalle altre indicazioni regionali, allegato al Piano Sociale di Zona.

La compartecipazione finanziaria di ciascun Ente Associato alla gestione del Piano Sociale di Zona è determinata dai Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali e Socio sanitarie stabiliti dalla normativa vigente (attualmente pari a dieci euro per abitante).
Le risorse finanziarie, in ogni caso, sono riportate nel Piano Sociale di Zona.
Il funzionamento del Fondo Unico d'Ambito (F.U.A.), risponde a quanto previsto dall'art. 52 bis della L.R. 11/07 ss.mm.ii..

Art. 16 - Definizione della forma giuridica dell'Ente d'Ambito Territoriale

Gli Enti Associati si impegnano, entro il 31.12.2017, a trasformare la forma associativa dell'Ambito in Consorzio quale soggetto giuridico autonomo cui attribuire la gestione del Piano Sociale di Zona, ai sensi del D.lgs. 267/00 e ss.mm.ii e della L.R. 11/07 e ss.mm.ii..

Parte Sesta - Recesso, Collegio di Vigilanza, Azioni ammissibili in via giurisdizionale, Modifiche, Approvazione e Pubblicità, Efficacia, Esenzione del bollo, Registrazione, Norma di Rinvio e Norme Finali

Art. 17 - Recesso

Ciascuno degli Enti Associati può esercitare, prima della naturale scadenza della presente Convenzione, il diritto di recesso unilaterale, che potrà avvenire nei casi previsti dalla vigente normativa regionale (L.R. 11/07 e ss.mm.ii.) e mediante l'adozione di idonea Deliberazione del Consiglio Comunale e formale comunicazione all'Ente Capofila a mezzo di lettera raccomandata A.R. o di P.E.C., da trasmettere almeno tre mesi prima del termine dell'anno solare di riferimento, ovvero e comunque limitatamente al periodo stabilito dagli Enti sovra ordinati, se diverso.

Il recesso è operativo a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione di cui al comma precedente, salvo il caso in cui la normativa vigente non preveda un termine maggiore.

Fino alla effettiva operatività del recesso, pertanto, gli oneri per i quali l'Ente si è impegnato restano a suo carico.


Art. 18 - Collegio di Vigilanza

L'intervento del Collegio di Vigilanza è richiesto, all'Ente Capofila, da almeno uno degli Enti Associati, tramite comunicazione formale e motivata, ove dovessero manifestarsi specifiche criticità.

Le funzioni del Collegio di Vigilanza sono svolte da un collegio presieduto dal Sindaco del Comune Capofila, o suo delegato, e composto da tre rappresentanti per ognuno degli Enti Associati, individuati due tra i consiglieri di maggioranza ed uno tra i consiglieri di opposizione, su nomina dei Sindaci, sentiti i capogruppo relativamente ai rappresentanti della minoranza.

Il Collegio di Vigilanza deve costituirsi formalmente entro 15 giorni dalla richiesta di intervento, lo stesso è tenuto ad esprimersi entro i 15 giorni successivi alla sua costituzione.

La decisione del Collegio di Vigilanza è inappellabile.



In caso di inadempienza da parte del Collegio di Vigilanza, relativamente ai compiti di cui ai commi precedenti, si richiede l'intervento del Presidente della Regione, o suo delegato, con poteri sostitutivi.

L'inerzia, l'omissione e l'attività ostantiva riferite alla complessiva implementazione del Piano Sociale di Zona e del P.A.T., per questi ultimi relativamente alle sole competenze previste dalla normativa vigente, da parte degli Enti Associati costituiscono, agli effetti della presente Convenzione, fattispecie di inadempimento.

Nei casi di inadempienza, il Collegio è competente a porre in essere gli interventi surrogatori necessari per il corretto adempimento degli obblighi assunti con il presente atto.

L'Ente Associato cui è imputabile l'inadempimento è tenuto a rimborsare, entro 90 giorni, gli oneri sostenuti dagli altri Enti Associati che hanno provveduto a realizzare gli interventi surrogatori.

Art. 19 - Azioni ammissibili in via giurisdizionale

Sono ammissibili, in via giurisdizionale:

- l'azione *contra silentium*, in caso di inerzia;
- l'impugnativa dell'atto difforme dalla Convenzione, deducendo come vizio di legittimità dell'atto la contrarietà alla Convenzione;
- l'azione di risarcimento danni, in via ordinaria, come conseguenza del provvedimento difforme dalla Convenzione;
- ogni ulteriore azione prevista dall'ordinamento giuridico.

Art. 20 - Modifiche

Qualsiasi modifica della presente Convenzione deve essere proposta dal Coordinamento Istituzionale e approvata con Delibera di Consiglio Comunale dal Comune Capofila.

La Convenzione, come sopra modificata ed approvata, in ogni caso, è trasmessa agli altri Enti Associati per la presa d'atto.

I singoli Enti Associati che intendano ampliare i Servizi gestiti con le modalità previste dalla presente Convenzione possono proporlo al Coordinamento Istituzionale, definendo la tipologia dei servizi ulteriori e le relative risorse che intendono trasferire alla gestione associata.

Il Coordinamento Istituzionale, valutata la proposta, decide in merito, avvalendosi del supporto tecnico dell'Ufficio di Piano di Zona.

Art. 21 - Approvazione e Pubblicità

Gli Enti Associati delegano il Comune Capofila all'approvazione della presente Convenzione che viene trasmessa agli altri Enti Associati per la presa d'atto, salvo per la Convenzione istitutiva dell'Ambito Territoriale, ovvero di modifica dello stesso, nei quali casi la Convenzione deve essere approvata contestualmente e conformemente da tutti gli Enti Associati.

Di tale approvazione è data notizia attraverso l'affissione agli albi pretori degli Enti Associati, la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (B.U.R.C.), la comunicazione formale alla Provincia di Caserta e alla Regione Campania, nonché ai soggetti, portatori d'interesse, di cui alla L.R. 11/07 e ss.mm.ii., con la pubblicazione sul sito istituzionale.

A tale onere informativo provvede l'Ufficio di Piano di Zona, utilizzando le risorse del Piano Sociale di Zona.

Art. 22 - Efficacia

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the right and several smaller ones below it.

La presente Convenzione ha efficacia tra le parti, ed è opponibile a terzi, dal momento della sua approvazione da parte del Consiglio Comunale del Comune Capofila.

Art. 23 - Esenzione del bollo

La presente scrittura privata gode dell'esenzione del bollo ai sensi del D.P.R. 642/72, All. B, art. 16 nel testo integrato e modificato dall'art. 28 D.P.R. 955/82 e D.M. 20.08.92., e ss.mm.ii..

Art. 24 - Registrazione




Per il presente atto non vi è obbligo di chiedere la registrazione ai sensi dell'art.1 della Tabella Atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione allegata al D.P.R. 131/86, e ss.mm.ii. .

Art. 25 - Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si rinvia al D.lgs. 267/00 e ss.mm.ii. e alla normativa generale vigente, in quanto applicabile.
Per tutti gli aspetti tecnico-scientifici si rinvia alla L.R. 11/07 e ss.mm.ii..

Art. 26 - Norme finali

La presente Convenzione annulla quelle, analoghe, eventualmente già sottoscritte dai singoli Enti Associati ai sensi della L.R. 11/07 e ss.mm.ii. .
Letto, condiviso e sottoscritto

Ente Associato	Rappresentante Legale
Comune di Maddaloni	
Comune di San Felice a Cancellò	
Comune di Santa Maria a Vico	
Comune di Arienzo	
Comune di Cervino	
Comune di Valle di Maddaloni	






Ambito Territoriale C2, 20 aprile 2012

AMBITO C2 Piazza Roma Santa Maria a Vico (CE) Tel 0823/759525	Comuni aderenti Arienzo, Cervino, San Felice a Canello, Maddaloni, Valle di Maddaloni. Comune Capofila Santa Maria a Vico
--	---

DELIBERA COORDINAMENTO ISTITUZIONALE
 n. 2

OGGETTO: Approvazione schema di Convenzione ex art. 30 del D. Lgs. N. 267/2000 con individuazione Comune capofila;

L'anno duemilaDICIASSETTE il giorno 13 del mese di APRILE, alle ore 12.00, regolarmente convocato in via d'urgenza con avviso prot. N. 3836 del 10.04.2017, trasmesso a mezzo pec, si è riunito il Coordinamento Istituzionale dell'Ambito C2 nelle persone dei Signori e/o loro delegati:

	PRES.	ASS.	FIRMA
Andrea PIROZZI - SINDACO Santa Maria a Vico	X		
Immacolata FEDELE - Commissario San Felice a Canello - Delegato <u>ARTURO YASSIRI ELLO</u>	X		
Samuele DE LUCIA - Commissario Maddaloni - Delegato <u>MADDALONA VARDA</u>	X		
Giovanni PASCARELLA - SINDACO Valle di Maddaloni - Delegato		X	
Giovanni DE LUCIA - SINDACO Cervino - Delegato	X		
Davide GUIDA - SINDACO Arienzo Delegato	X		

Partecipa all'adunanza il SEGRETARIO GENERALE dell'Ente Capofila Alessandro Verdicchio

Constatato legale il numero degli intervenuti, il SINDACO Andrea PIROZZI assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Coordinamento a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Premesso

- che la L.R. 11/07 e ss.mm.ii. individua "il piano di Zona di ambito" come lo strumento di programmazione e di realizzazione locale del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- che le Regioni sono istituzionalmente preposte ad indicare gli "obiettivi generali della programmazione economico sociale e territoriale e su questa base a ripartire le risorse destinate al finanziamento del programma di investimenti degli enti locali";
- che ai Comuni spettano tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precisamente nei settori organici dei servizi alla persona ed alla comunità, così come previsto dall'art. 13, c. 1, del D.lgs. 267/00 e ss.mm.ii.;
- che alle Regioni spettano altresì tutte le funzioni amministrative indicate dalla L.R. 11/07 e 3 ss.mm.ii.;
- che alle Province spettano altresì tutte le funzioni amministrative indicate dalla L.R. 11/07 e ss.mm.ii.;
- che ai Comuni spettano altresì tutte le funzioni amministrative indicate dalla L.R. 11/07 e ss.mm.ii.;
- che l'art. 1 del D.lgs. 502/92, così come sostituito dall'art. 1 del D.lgs. 229/99, stabilisce che "la tutela della salute come diritto fondamentale dell'individuo ed interesse della collettività è garantita, nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana, attraverso il Servizio Sanitario Nazionale, quale complesso delle funzioni e delle attività assistenziali dei Servizi sanitari regionali e delle altre funzioni e attività svolte dagli enti ed istituzioni di rilievo nazionale, nell'ambito dei conferimenti previsti dal D.lgs. 112/98, nonché delle funzioni conservate allo Stato dal medesimo decreto"; che le AA.SS.LL., ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 502/92, sostituito dall'art. 3 del D.lgs. 229/99, in funzione del perseguimento dei loro fini istituzionali, sono costituite in aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale; la loro organizzazione e funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato;
- che, in merito alla possibilità di sottoscrivere accordi tra gli EE.LL., la normativa vigente che disciplina, in via generale, la possibilità di accordo tra soggetti diversi, all'interno della pubblica amministrazione, trova un chiaro riferimento nell'art. 15 della L. 241/90 e ss.mm.ii., la quale stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività d'interesse comune;
- che la disciplina generale della L. 241/90 e ss.mm.ii., pertanto, può concretamente essere implementata, da EE.LL. e AA.SS.LL., attraverso l'applicazione dell'art. 34 del D.lgs. 267/00 e ss.mm.ii., che prevede la conclusione di accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione l'azione integrata e coordinata di Comuni, Province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento;
- che le Regioni, attraverso le AA.SS.LL., assicurano i livelli essenziali di assistenza di cui all'art. 1 del D.lgs. 502/92, così come sostituito dall'art. 1 del D.lgs. 229/99 e come declinate dal D.P.C.M. del 29.11.01;
- che gli EE.LL. possono stipulare, inoltre, Convenzioni ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 267/00 e ss.mm.ii., garantendo una disciplina maggiormente puntuale e analitica delle attività istituzionali convenzionate;
- che le Regioni, allo scopo di garantire il costante adeguamento alle esigenze delle comunità locali, programmano gli interventi sociali secondo le indicazioni di cui all'art. 3, cc. 2 e 5, del D.lgs. 112/98, promuovendo, nell'ambito delle rispettive competenze, modalità di collaborazione e azioni coordinate con gli EE.LL., adottando strumenti e procedure di raccordo e di concertazione, anche permanenti, per dare luogo a forme di cooperazione;

- che le Province concorrono alla programmazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali per i compiti previsti dall'art. 19 del D.lgs. 267/00 e ss.mm.ii., nonché dall'art. 132 del D.lgs. 112/98, secondo le modalità definite dalle Regioni;
- che i Comuni concorrono alla programmazione regionale e sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale, esercitate adottando sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini, secondo le modalità stabilite dal D.lgs. 267/00 e ss.mm.ii.;
- che la Regione Campania, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 112/98, ha determinato, ai sensi della L.R. 11/07 e ss.mm.ii., tramite le forme di concertazione con gli EE.LL. interessati, gli Ambiti Territoriali, le modalità e gli strumenti per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali a rete, prevedendo incentivi a favore dell'esercizio associato delle funzioni sociali in ambiti territoriali coincidenti con i Distretti Sanitari già operanti per le prestazioni sanitarie.
- che la Regione Campania, secondo la L.R. 11/07 e ss.mm.ii., esercita con il concorso degli EE.LL. e delle formazioni sociali le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento degli interventi sociali e ne disciplina l'integrazione con gli interventi in materia di sanità, istruzione, cultura e lavoro, nonché con le attività di valorizzazione e sviluppo del territorio e con quelle rivolte a garantire la sicurezza dei cittadini.

Visto

- l'art. 131 del D.lgs. 112/98, che conferisce alle Regioni ed agli EE.LL. tutte le funzioni e i compiti amministrativi in materia di Servizi Sociali;
- la L.R. 11/07 e ss.mm.ii., la quale dispone che i Comuni associati negli Ambiti Territoriali, a tutela dei diritti della popolazione, d'intesa con le AA.SS.LL., provvedono, nell'ambito delle risorse disponibili, per gli interventi sociali e socio-sanitari, secondo le indicazioni del piano sociale regionale, a definire il Piano di Zona;
- la L.R. 11/07 e ss.mm.ii., la quale prevede che il Piano di Zona di Ambito Territoriale è adottato con cadenza triennale, nel rispetto del Piano Sociale Regionale, attraverso, almeno, accordo di programma sottoscritto dai Comuni Associati in Ambiti Territoriali e dalla Provincia e sottoscritto in materia di integrazione sociosanitaria, dalla A.S.L. di riferimento;
- la D.G.R.C. 2006/04, il Decreto del Commissario ad Acta per la Prosecuzione del Piano di Rientro del Settore Sanitario 6/10, le Linee Guida sul sistema dei servizi domiciliari, approvate con D.G.R.C. 41/11, i Decreti Regionali 77/11 e 81/11, la D.G.R.C. 50/12, il Decreto Attuativo Regionale 285/12, le Circolari Regionali prott. 0572949/12 e 0614434/12, e successive modifiche ed integrazioni che regolamentano il processo di Integrazione Socio-sanitaria;
- l'art. 30 del D.lgs. 267/00 e ss.mm.ii.;

Considerato

- che l'esercizio in forma associata di funzioni amministrative inerenti le politiche socio-sanitarie rappresenta una valida soluzione, soprattutto per gli Enti di piccole e medie dimensioni, in quanto assicura una migliore qualità dei Servizi e si, una gestione uniforme sull'intero territorio interessato ed un contenimento dei costi relativi, attraverso l'implementazione di economie di scala e l'accesso a finanziamenti riservati agli Enti d'Ambito;
- che per la gestione in forma associata del Piano Sociale di Zona si è reso necessario il ricorso agli istituti di legge che consentono sia l'accesso a fonti specifiche di finanziamento, sia il ricorso a strumenti normativi di maggiore garanzia degli accordi raggiunti;
- che ai fini dello svolgimento in forma associata di funzioni e servizi è possibile procedere alla stipula di apposita convenzione, ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 267/00, che prevede, testualmente:

"1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, (...) possono stipulare tra loro apposite convenzioni. 2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. (...)

4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.";

che con apposito atto la Regione Campania approva le Indicazioni operative per la presentazione dei Piani di Zona triennali in applicazione del Piano Sociale Regionale;

Richiamata la deliberazione di Coordinamento Istituzionale del 30.12.2016 con la quale si stabiliva:

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate di:

confermare, come stabilito dal vigente regolamento contabile per la gestione del Fondo Unico di Ambito, che anche per l'anno 2017 la compartecipazione dei Comuni al Fondo Unico di Ambito C2 sia pari alla quota di € 10,00 (dieci/00) per abitante sulla base della popolazione residente alla data del 01/01/2015 (dati ISTAT);

approvare la previsione della programmazione dei servizi per gli anni 2016,2017 e 2018 del Piano di Zona triennale in applicazione del III Piano Sociale Regionale 2016-2018 (L.R. n.11/2007) – Ambito C2, come elaborata dall'Ufficio del Piano Sociale di Zona C2, quale parte integrante e sostanziale anche se non materialmente allegata;

approvare la programmazione dei servizi della I Annualità del Piano di Zona triennale in applicazione del III Piano Sociale Regionale 2016-2018 (L.R. n.11/2007) – Ambito C2 come elaborata dall'Ufficio del Piano Sociale di Zona S10, quale parte integrante e sostanziale anche se non materialmente allegata;

approvare la scheda 3.7 – "Piano Finanziario delle attività Sociosanitarie integrate a compartecipazione I Annualità III PSR 2016-2018, elaborata dall'Ufficio del Piano Sociale di Zona di concerto con i referenti dell'Asl Caserta, quale parte integrante e sostanziale anche se non materialmente allegata;

stabilire, in prospettiva della modifica della forma giuridica del Piano Sociale di Zona Ambito C2 in Consorzio sociale "Consorzio dei Servizi Sociali Ambito C2" per la gestione associata di servizi locali ai sensi degli articoli 31 e 114 del D.Lgs.n.267/2000 T.U. Enti Locali di imminente istituzione, di rimandare l'adeguamento dei regolamenti riportante la vecchia denominazione C2 nonché di altri atti utili alla conclusione delle procedure della suddetta modifica di forma giuridica;

autorizzare il Responsabile dell'Ufficio del Piano Sociale di Zona Ambito C2 alla sottoscrizione della scheda 3.7 – "Piano Finanziario delle attività Sociosanitarie integrate a compartecipazione I Annualità III PSR 2016-2018;

autorizzare il Responsabile dell'Ufficio del Piano Sociale di Zona Ambito C2 alla presentazione e alla validazione della documentazione relativa alla programmazione della I Annualità del Piano di Zona triennale in applicazione del III Piano Sociale Regionale anno 2016/2018 tramite il sistema informativo sociale della Regione Campania on line, come stabilito dalle indicazioni Operative regionali - Decreto Dirigenziale ACG 18 – Settore 01 n. 345 del 11/10/2016;

di dare atto che nelle more della costituzione del Consorzio la spesa socio sanitaria a far data dal 01.01.2017 sarà posta a carico dei Comuni di residenza degli utenti assistiti, con scomputo dalla quota di compartecipazione sino a concorrenza dell'importo previsto nel Piano di Zona per le UVI in corso;

di dare atto che nelle more della costituzione del Consorzio l'Ente capofila Santa Maria a Vico garantirà l'assolvimento delle sole funzioni relative alla prosecuzione dei PAC infanzia ed anziani o della proposta di intervento del SIA;

di dare atto che nelle more della costituzione del Consorzio e dell'approvazione da parte della Regione Campania della presente proposta di Piano di Zona i servizi in esso previsti non verranno attivati onde evitare sovrapposizioni nella gestione contabile ed amministrativa con il costituendo Consorzio

Atteso che ad oggi non si è ancora definita la nuova forma associativa a causa della mancata adozione della deliberazione consiliare da parte del Comune di Maddaloni;

Ritenuto di dover provvedere ad adottare lo schema di convenzione ex art. 30 del D. Lgs. N. 267/2000 relativo alla forma associativa prescelta per la gestione del Piano di Zona, al solo fine di consentire alla Regione Campania l'esame del Piano di Zona 2016/2018, dando atto che la stessa ha natura transitoria sino al 31.12.2017 attesa la comune volontà di individuare nel Consorzio ex art. 31 del D. Lgs. N. 267/2000 la forma associativa dell'Ambito C2;

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000;

Visto il Decreto Legislativo n. 165/2001;

FAVOREVOLI: 3 (Santo Maria a Vico,
Cervino
Aversa)

con votazione ~~unanime~~ palese espressa mediante alzata di mano

DELIBERA

ASTENUTI: 2 (MADDALONI
SAN FELICE A CANICOLI)

- 1) Di approvare lo Schema di Convenzione ex art. 30 del D. Lgs. N. 267/2000 relativo alla forma associativa prescelta per la gestione del Piano di Zona 2016/2018, dando atto che la scelta della forma associativa in questione ha natura transitoria sino al 31.12.2017, attesa la comune volontà dei Comuni dell'Ambito C2 di rendere operativo per quella data il Consorzio dei Servizi Sociali;
- 2) Di individuare capofila dell'Ambito C2, a far data dal 01.05.2017, il Comune di MADDALONI ;
- 3) Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

Sulla proposta di delibera in oggetto si esprimono i seguenti pareri, ex art.49 D.Lgs.n.267/2000:

REGOLARITA' TECNICA FAVOREVOLE	REGOLARITA' CONTABILE FAVOREVOLE
Data 10.04.2017 Il Segretario Generale Avv. Alessandro Vericchio	Data 10.04.2017 Il Responsabile del Settore Finanziario DOTT. VINCENZO MABILLO

Letta, approvata e sottoscritta.

IL SINDACO DEL COMUNE CAPOFILA

Andrea PIRROZZI

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(avv. Alessandro VERDICCHIO)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è stata trasmessa per la pubblicazione all'Albo pretorio on-line del Comune di Santa Maria a Vico - Capofila del Piano Sociale di Zona Ambito C2 ove rimarrà per almeno quindici giorni consecutivi.

Santa Maria a Vico, 20/4/2017

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(avv. Alessandro Verdicchio)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO.

Santa Maria a Vico,

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
avv. Alessandro VERDICCHIO